



## COMUNE DI FORLÌ GIUNTA COMUNALE

**Seduta del 20 Maggio 2014**

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
BALZANI ROBERTO	Sindaco	X	
BELLINI ALBERTO	Assessore	X	
BISERNA GIANCARLO	Vice Sindaco	X	
BRICCOLANI EMANUELA	Assessore	X	
DREI DAVIDE	Assessore	X	
LEECH JOHN PATRICK	Assessore	X	
MALTONI MARIA	Assessore	X	
RAVA PAOLO	Assessore	X	
RAVAIOLI VALENTINA	Assessore	X	
TRONCONI GABRIELLA	Assessore	X	
<b>TOTALE PRESENTI: 10</b>			
<b>TOTALE ASSENTI: 0</b>			

Presiede il Prof. **BALZANI ROBERTO**, Sindaco

Partecipa la Dott.ssa. **CAMPIDELLI MARGHERITA**, Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

### LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

#### OGGETTO:

**TASSA SUI RIFIUTI ( TA.RI. ) - INDIRIZZI GESTIONE E RISCOSSIONE PER ANNO 2014**

Premesso che la Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014, art. 1, commi 639-731) nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta di tre distinti prelievi:

- l'Imposta Municipale propria (I.M.U.), relativa alla componente patrimoniale;
- la Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

Evidenziato che la T.A.R.I. opera, con decorrenza 01/01/2014, in sostituzione della Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs 15/11/1993 n. 507, della Tariffa di Igiene Ambientale di cui al D.Lgs 05/02/1997 n. 22, della Tariffa Integrata Ambientale di cui al D.Lgs 03/04/2006 n. 152 nonché del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.) di cui all'articolo 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge 22/12/2011 n. 214;

Visto, infatti, il l' art.1, comma 704 della Legge 27/12/2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011 n. 214 di istituzione della T.A.R.E.S.;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), così come modificati dal D.L. 06/03/2014 n.16, convertito con modificazioni in L. 02/05/2014 n. 68:

- n. 682 - Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della I.U.C., concernente, tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
- i) i criteri di determinazione delle tariffe;
  - ii) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - iii) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - iv) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - v) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- n. 683 - Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TA.RI. in conformità al Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- n. 688 - Il versamento della TA.RI. e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 09/07/1997 n. 241 tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla

riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TA.RI., prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TA.S.I. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

- n. 691 - I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22/12/2011 n. 214.”;

Vista inoltre la nota Prot. n. 5648 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze-Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ad oggetto "Tassa sui rifiuti (TA.RI.). Acconto. Quesito", precisa che il comma 688 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) "attribuisce ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze ed il numero delle rate della TA.RI., prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali. Pertanto, in tale contesto, non emerge la necessità di introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente, come indicato nella circolare n. 1/DF del 2013 (per la TA.R.ES.), essendo il Comune nell'esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI. Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che il Comune – anche nelle more dell'approvazione

della delibera regolamentare di disciplina della TA.RI. – potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente”;

Visto, appunto, che anche per la TA.R.ES., ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a) del D.L. 08/04/2013 n. 35, la scadenza ed il numero delle rate potevano essere adottati dal comune “anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo comunale”;

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 128 e 129 in data 22/10/2013, esecutive, con le quali sono stati approvati rispettivamente il "Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.R.ES.)" e le tariffe relative all'anno 2013;

Visto l'art. 19 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali, il quale attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di variare i termini di versamento dei tributi locali ove ciò si renda necessario;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento IUC/TA.RI. e del “Piano Finanziario e tariffe TA.RI. 2014”, da effettuarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, di stabilire con il presente atto deliberativo le scadenze di versamento della TA.RI. e le modalità di versamento e riscossione, che saranno poi recepite all'interno del regolamento medesimo;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014, il quale stabilisce che per l'anno 2014 è differito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'articolo 151 del Testo Unico

delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Ricordato, inoltre, che questo Comune andrà ad elezioni amministrative il prossimo 25/05/2014;

Dato atto che le poste di bilancio previste nel Bilancio di previsione, approvato per l'anno 2014 con deliberazione consiliare n. 16 del 28/01/2014, relative al servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e le relative risorse della TA.RI. sono state costituite sulla base del piano economico-finanziario e delle tariffe previste con deliberazione consiliare n. 129 del 22/10/2013 e che, pertanto, a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti, si provvederà, secondo le disposizioni vigenti, alla determinazione delle relative tariffe della TA.RI., in misura corrispondente, ed alle eventuali variazioni di bilancio necessarie;

Verificata l'impossibilità di organizzare e gestire la tassa in oggetto attraverso strutture interne all'Ente, in carenza di sufficienti risorse in quanto il Comune non gestisce più direttamente la T.I.A. dall'anno 2000 e non ha gestito direttamente neppure la T.A.R.E.S. per l'anno 2013;

Considerato che:

- il comma 686 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) prevede che ai fini della dichiarazione della TA.RI. restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TA.R.E.S. per il 2013;
- il comma 645 dell'art. 1 della medesima legge prevede che “fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestable dei locali e delle

aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TA.RI. decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647”;

- la TA.R.ES., che quindi verrà assunta per legge come base dichiarativa per la determinazione degli importi della prima rata TA.RI. 2014, è stata interamente organizzata e gestita dal gestore del servizio rifiuti, HERA SpA, e lo è tuttora per la gestione dei conguagli relativi al 2013, ai sensi di legge;

Visti gli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale già per la TA.R.ES. nel 2013, gestita in concessione da Hera SpA, vista la decisione della Giunta Comunale n. 19 del 10/12/2013 (PG. n. 97556 del 18/12/2013) in relazione alla gestione della TA.RI. per l'anno 2014 in capo all'attuale gestore Hera SpA della TA.R.ES. e viste le facoltà consentite dall'art. 1 comma 691 della Legge 27/12/2013 n. 147 sopra riportato per affidamento diretto in deroga;

Rilevato che:

- HERA SpA, con nota prot. n. 26896 in data 26/02/2014 (P.G. n. 16478/14), ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione della riscossione della TA.RI. per il triennio 2014-2016, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 1 comma 691 della Legge 27/12/2013 n. 147, fermo restando l'obbligo di riversare l'incasso al Comune nei termini approvati dal Comune;
- l'offerta economica presentata da Hera SpA con la nota suddetta è pari ad € 457.527,00, e risulta quindi inferiore sia all'offerta di Hera SpA relativa alla TA.R.ES. per il 2013 (che ammontava ad € 514.813,25), che all'aggio di

aggiudicazione della gara di Intercen-tEr espletata dalla Regione Emilia Romagna per la gestione della TA.R.ES. nel 2013;

Viste poi le seguenti successive note pervenuta da Hera SpA:

- nota prot. n. 41550 in data 28/03/2014 (P.G. n. 25683/14), con la quale, visto il protrarsi dei termini di approvazione del PEF per il 2014 da parte di A.Ter.S.I.R.. e la proroga di legge dei termini di approvazione del bilancio di previsione per il 2014 e quindi dei regolamenti e delle tariffe TA.RI., comunica ai comuni che l'emissione della prima rata della TA.RI. non potrà avvenire prima del 31/07/2014 e prendendo a riferimento le tariffe TA.R.ES. approvate nel 2013;
- nota prot. n. 50013 in data 15/04/2014 (P.G. n. 31528/14), con la quale comunica ai comuni che non sarà possibile l'emissione della prima rata TA.RI. con scadenza 31/07/2014 per i Comuni che non approvano quanto prima un atto deliberativo in tal senso;

Confermata, pertanto, la necessità di provvedere con urgenza ad un affidamento esterno e, nello specifico, di ricorrere all'affidamento della gestione della riscossione della TA.RI. per il 2014 al gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nelle more dell'approvazione del Regolamento e delle Tariffe TA.RI., al fine di garantire comunque l'emissione della prima rata TA.RI. con scadenza 31/07/2014, al fine di evitare problemi di liquidità di cassa al comune che, comunque, pur non avendo ancora incassato nulla di TA.RI., ha già iniziato a liquidare ad Hera SpA le fatture relative allo S.G.R.U.A. 2014;

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire che il versamento della TA.RI. per l'anno 2014, nelle more dell'approvazione dell'apposito regolamento, avvenga in



n. 3 rate aventi le seguenti scadenze (pur restando consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno ai sensi di legge):

- 1^ rata – 31/07/2014,
- 2^ rata – 30/09/2014,
- 3^ rata – 31/12/2014;

Considerato, inoltre, opportuno, nelle more dell'approvazione delle tariffe TA.RI. per l'anno 2014, che la riscossione della prima rata della TA.RI., per conto del Comune relativa al 1° semestre 2014, con scadenza di pagamento il 31 luglio, sia effettuata mediante le modalità previste per T.I.A.2 nel 2012 e per gli acconti TA.R.ES. nel 2013 (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria) e l'importo sia determinato tenendo conto delle tariffe applicate alla TA.R.ES. nell'anno 2013;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i relativi regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, purché approvati entro il termine di cui sopra;

Evidenziata pertanto la necessità di rinviare a successivi atti del Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della TA.RI., l'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2014 e l'approvazione della convenzione per la gestione della riscossione da parte di Hera SpA;

Dato atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovessero intervenire modifiche normative sostanziali, verranno adottate determinazioni ulteriori e conseguenti;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267:

- di regolarità tecnica, espresso sulla proposta cartacea dal Dirigente del Servizio Entrate, Bilancio e Investimenti in data 14/05/2014;
- di regolarità contabile, con verifica anche della copertura finanziaria, espresso sulla proposta cartacea dal Dirigente del Servizio Entrate, Bilancio e Investimenti in data 14/05/2014;

Visto, altresì, il parere positivo di conformità dell'azione amministrativa di cui al presente atto alla Legge, allo Statuto, ai Regolamenti, espresso dal Segretario generale in data 20/05/2014;

#### DELIBERA

1. di confermare, sulla base di quanto espresso in premessa e che nel presente dispositivo integralmente si richiama, per l'anno 2014 e per la gestione della TA.RI., la volontà dell'Amministrazione comunale di affidare la gestione della riscossione all'attuale gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 1, comma 691 della Legge 27/12/2013 n. 147;
2. di stabilire che il versamento della TA.RI. per l'anno 2014, nelle more dell'approvazione dell'apposito regolamento, avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
  - a) 1^ RATA, scadenza 31/07/2014,
  - b) 2^ RATA, scadenza 30/09/2014,
  - c) 3^ RATA, scadenza 31/12/2014;

3. di stabilire che, nelle more dell'approvazione delle tariffe TA.RI. per l'anno 2014, la riscossione della prima rata della TA.RI. per conto del Comune, relativa al 1° semestre 2014 e con scadenza di pagamento il 31 luglio, sia effettuata mediante le modalità previste per T.I.A.2 nel 2012 e per gli acconti TA.R.ES. nel 2013 (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria) e l'importo sia determinato tenendo conto delle tariffe applicate alla TA.R.ES. nell'anno 2013;
4. di stabilire che l'acconto sul tributo TARI per l'anno 2014 venga versato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, come previsto dall'art. 1, comma 688 della Legge 27/12/2013 n. 147, così come modificata dall'art.1, comma 1, lett. b) del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni in L. 02/05/2014 n. 68;
5. di determinare l'obbligo in capo ad HERA SpA di rimborsare al Comune prorata l'incasso del tributo ogni 15 giorni, nel Conto di Tesoreria comunicato, nonché di presentare il rendiconto relativo a ciascuna rata di avvisi emessi, per incassi e morosità, come in dettaglio sarà precisato nella convenzione che sarà in seguito approvata dal Consiglio Comunale;
6. di dare atto che quanto disposto e stabilito con il presente atto deliberativo in materia di scadenze di versamento, modalità di versamento e riscossione della TA.RI., nelle more dell'approvazione del Regolamento I.U.C./TA.RI., del "Piano finanziario e tariffe TA.RI. 2014" e della convenzione per la gestione della TA.RI. da parte del gestore Hera SpA, sarà poi recepito all'interno del regolamento medesimo, da approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

7. di rinviare a successivi atti del Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della TA.RI., l'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2014 e l'approvazione della convenzione per la gestione della riscossione da parte di Hera SpA, in base alla proroga al 31/07/2014 dei termini di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 prevista dal Decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30/04/2014;

8. di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale almeno 30 gg. prima della data di versamento in acconto;

9. di demandare, se opportuno, a specifica determinazione del Servizio Ambiente e Protezione Civile l'approvazione dell'accordo che regola il pagamento diretto al gestore del corrispettivo del Servizio raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno 2014 (S.G.R.U.A.) in tempi il più possibile tempestivi rispetto agli incassi del tributo;

10. di dare atto che, qualora successivamente all'adozione della presente deliberazione dovessero intervenire modifiche normative sostanziali, verranno adottate determinazioni ulteriori e conseguenti.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.